

striaca, e garantire sotto la più stretta responsabilità, di non rilasciare nessuna Licenza, e di non impetrare nessun Passaporto per alcun altro Legno. Invigileranno inoltre severamente gl' I. R. Uffizj di Porto acciò i Proprietarj ed i Padroni siano Sudditi nativi, ovvero naturalizzati austriaci, e che non vengano nè rilasciate Licenze, nè impetrati Passaporti a favore di Proprietarj, che non siano Sudditi austriaci.

§. 5.

Le Licenze pel piccolo Cabottaggio saranno estese a norma del Formolario A. ed i Passaporti a norma del Formolario B.

Gl' I. R. Uffizj di Porto riceveranno dall' I. R. Governo, da cui dipendono, il numero necessario di esemplari di Licenze a stampa. Per conservare una regolare controlleria delle Licenze, saranno esse da estendersi sovra un Bollettario a madre e figlia, e da questa si staccheranno in guisa, che un esemplare simile ne rimanga nel Bollettario, come è prescritto per i Passaporti marittimi.

§. 6.

Prima della consegna delle Licenze ovvero dei Passaporti marittimi gl' I. R. Uffizj di Porto dovranno